



**PARERE MOTIVATO**  
**n.161 del 21 Settembre 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità relativa alla costruzione di un nuovo magazzino robotizzato, tramite procedura SUAP, su area ad insediamenti produttivi in variante al PRG della Ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.A.. Comune di Ponte San Nicolò (PD).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 21 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 20 settembre 2017 prot. n. 392330;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Ufficio Suap del Comune di Ponte San Nicolò con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 186642, 186643, 186650, 186652, 186657, 186660, 186655 del 12.05.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la costruzione di un nuovo magazzino robotizzato su area ad insediamenti produttivi in variante al PRG della ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.A., nel Comune di Ponte San Nicolò. Con nota prot n.257143 del 29.06.2017 l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha richiesto copia del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del giorno 12/07/2017. Il Tecnico progettista con nota pec acquisita al prot. regionale n. 292368 del 17.07.2017 ha fatto pervenire verbale della Conferenza di Servizi decisoria.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.350269 del 16.08.17 del Genio Civile di Padova;
- Parere n.1022 del 10.08.17 assunto al prot. reg. al n.346317 del 10.08.17 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere del 6.09.17 assunto al prot. reg. al n.373376 del 6.09.17 di ARPAV;
- Parere n.2827 del 5.09.17 assunto al prot. reg. al n.371487 del 5.09.17 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.162938 del 15.09.17 assunto al prot. reg. al n.385909 del 15.09.17 dell'ULSS 6,


pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.117/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 21 settembre 2017, in base alla quale si evince che, si prende atto dell'esito del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria simultanea tenutasi in data 14 luglio 2017, e delle condizioni e prescrizioni in essa contenute.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli effetti significativi sull'ambiente ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., risultando non di pertinenza valutare le procedure e gli aspetti urbanistici legati agli interventi proposti.

Preso atto delle conclusioni del "Rapporto Ambientale Preliminare", in cui il Valutatore dichiara che: *"Valutando prima separatamente tutte le diverse componenti ambientali ed il loro stato, le azioni caratterizzanti le fasi di realizzazione e gestione e poi complessivamente le interazioni e potenziali ricadute dovute alla realizzazione dell'intervento in Variante rispetto al P.R.G. ed al P.U.A., va rilevato come non risultino evidenti impatti negativi generati, né nel breve né nel medio-lungo periodo. In ultima analisi ciò deriva dalle caratteristiche dei due elementi oggetto di valutazione: la tipologia del progetto ed il sito. In merito al primo, come dettagliatamente affrontato nella parte dedicata al Quadro di riferimento progettuale, si ribadisce l'assenza di impatti specifici in quanto trattasi di insediamento di opere a servizio di attività produttive preesistenti inserite in area all'uopo pianificata e progettata. Le attività non interessano né trasformazione né*



*commercializzazione di sostanze pericolose nè la determinazione di eccessivi flussi veicolari e/o la produzione di emissioni. Inoltre le tecniche costruttive adottate saranno tra le più collaudate e diffuse, tanto da ridurre al minimo i rischi d'incidenti legati alla manipolazione dei materiali; gli stessi provengono da siti esterni a quello d'intervento e regolarmente autorizzati. Infine, le emissioni potenziali previste sono contenute in quanto è previsto l'uso di fonti fossili solo per il corpo uffici; l'intero complesso sarà alimentato da energia elettrica con supporto di impianto fotovoltaico. Per quanto riguarda il sito d'intervento lo stesso si caratterizza per l'assenza di situazioni od elementi significativi o dotati di particolare sensibilità sia a livello locale che sistemico, in quanto le uniche componenti ambientali che potrebbero presentare connessioni e potenziali vettori col sistema ambientale sono l'aria e soprattutto le acque superficiali, nei confronti delle quali però non si verifica nessun tipo di alterazione significativa, essendo tutta l'area correttamente collegata alla rete pubblica e le acque di prima pioggia trattate nel rispetto della vigente normativa. La componente acqua – pericolosità - sarà invece oggetto di miglioramento a seguito della realizzazione di invasi di laminazione. Non sarà oggetto di intervento il sistema viario esistente che è già progettato per servire l'area produttiva. Deve essere infine evidenziato e ribadito come l'intervento complessivamente vada ad integrare la dotazione arborea a protezione/mitigazione della vicina Autostrada A13."*

In conclusione, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli effetti significativi sull'ambiente ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., risultando non di pertinenza valutare le procedure e gli aspetti urbanistici legati agli interventi proposti, esaminati gli atti, comprensivi del "Rapporto Ambientale Preliminare" e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 117/2017, si ritiene che la costruzione di un nuovo magazzino robotizzato su area ad insediamenti produttivi il SUAP per in variante al PRG - Ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.A. - in Comune di Ponte San Nicolò, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP.

Inoltre, dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate nonché le prescrizioni e la raccomandazione VInCA.

**VISTE**


- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la costruzione di un nuovo magazzino robotizzato, tramite procedura SUAP, su area ad insediamenti produttivi, in variante al PRG del Ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.A., nel Comune di Ponte San Nicolò, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una



superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Ponte San Nicolò, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si raccomanda altresì all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa la valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10100

Il presente parere si compone di 4 pagine